



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

Data 15.04.2013

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI TRA I COMUNI DI CRESPINA, FAUGLIA, SANTA LUCE, ORCIANO PISANO E LORENZANA. - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilatredici** addì **quindici** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

1 - CARLI CARLO	P
2 - PETRINI FULVIA	P
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO	P
4 - MACCHIA SERGIO	P
5 - CORSINI ROBERTO	P
6 - BANI MARCELLO	A
7 - MAZZANTI MARA	P
8 - VERSARI LAURA	A
9 - POLITI CLAUDIO	P
10 - GIACHETTI FRANCA	A
11 - CECCANTI CARLO	P
12 - GIAMPAOLI FABRIZIO	P
13 - MASSEI ANGELO	A
14 - FROLI RICCARDO	A
15 - FRANCHINI FEDERICO	A
16 - BARDI OLGA	A
17 - LOMBARDO ANTONIO	A

Totale presenti **9**

Totale assenti **8**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assiste alla seduta l'assessore extraconsiliare **LIPPI dott.ssa Romina**

Presiede il Sig. **Carlo Carli**- SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Di Carlo**

P A R E R I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Dr. Arch. Tognoni**

**IL RAGIONIERE
F.to Dr.ssa Ciato**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa A. Ciato**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI TRA I COMUNI DI CRESPIA, FAUGLIA, LORENZANA, ORCIANO PISANO E SANTA LUCE. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa ha costituito un importante tassello nel mosaico delle riforme in atto nella Pubblica Amministrazione;
- che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modifiche, prevede all'art. 66, tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato, dall'art. 65 del predetto Decreto Legislativo n. 112, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto:

- l'articolo 7 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e l'articolo 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine alla individuazione del complesso di risorse da destinare all'esercizio delle funzioni catastali;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997 n. 59;
- in particolare, l'art. 66 del citato Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, che prevede, tra le funzioni conferite agli Enti Locali, "quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano"
- il Decreto Ministeriale 28 Dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo Decreto Ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai Comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
- il D.P.C.M. del 14/06/07 recante "Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n.296";

Visto altresì:

- il Decreto Legge 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e in particolare l'Art. 19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali che articola le funzioni obbligatorie da gestire in forma associata, e tra queste il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa nazionale;

– la Legge Regionale 68/2011 Norme sul sistema delle autonomie locali, e in particolare l' Art. 8 Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio e Capo IV Esercizio associato di funzioni fondamentali –e l'Art. 20 Esercizio associato mediante convenzione;

Dato atto che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano hanno intrapreso, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa, un percorso congiunto, con il supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la successiva individuazione e attuazione delle prime funzioni fondamentali da gestire in forma associata, entro i termini di legge;

Preso atto che i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, con distinti atti deliberati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno già nel corso del 2012 provveduto ad approvare schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali, e che la stessa, per quanto riguarda il Comune di Fauglia, risulta essere stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2012;

Considerato che, a seguito di numerosi contatti intercorsi nel frattempo, al fine di ottimizzare la gestione del servizio e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, i Comuni di cui sopra hanno stabilito di intraprendere un percorso di gestione associata anche con il Comune di Crespina;

Considerato che alla data attuale risulta necessario, da un lato procedere all'aggiornamento dello schema di convenzione per la gestione del servizio, dall'altro disciplinare la gestione associata del servizio anche con il Comune di Crespina, revocando di conseguenza quanto già deliberato con atto consiliare n. 55 del 27.12.2012, oltre che procedere all'effettiva operatività del servizio stesso;

Considerato che, anche al fine di valutare eventuale richiesta di modifica dell'ambito ottimale in cui sono attualmente inseriti, i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce intendono avvalersi della deroga concessa dall'art. 55, comma 5 della L.R. 27/12/2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali", come modificata dalla L.R. 25/10/2012 n. 59, che specificatamente stabilisce che: *"Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2013 i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali possono esercitarle, mediante convenzione, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nel medesimo ambito, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a)".*

Preso atto che i suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento della Consulta dei Sindaci per la gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Crespina, Orciano Pisano e Santa Luce;

Dato atto che la gestione associata delle funzioni catastali risponde all'intento dei comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificata nell'art. 118 della Costituzione;

Considerato che l'esercizio di funzioni associate tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;

Considerato altresì che la gestione diretta delle funzioni catastali consente ai Comuni di:

- migliorare l'integrazione dei processi tecnico- amministrativi catastali e comunali;
- migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi sugli stessi;
- favorire il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali;
- rendere disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in quanto fornito fisicamente nell'ambito del proprio Comune e non esclusivamente nella provincia di riferimento;

Tenuto conto che la gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni catastali, tra le quali:

- a. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale,
- b. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata,
- c. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione, delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica,
- d. riscossioni erariale per servizi catastali.

Vista la bozza di convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali tra i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, che si uniscono alla presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. =
Astenuti	n. =

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di assumere la gestione di tutte le funzioni catastali in forma associata;
- 3) di approvare la convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali tra i Comuni di Fauglia, Crespina, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che la suddetta convenzione va a sostituire quella precedentemente approvata con propria deliberazione n. 55 del 27.12.2012, che si deve intendere pertanto revocata a seguito dell'approvazione del presente atto;

5) Di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante pro tempore, ed il Responsabile dell'Area interessata, ciascuno per le proprie competenze, alla sottoscrizione della indicata convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali, autorizzandoli fin da ora all'eventuale inserimento di modifiche alla stessa che si renderessero necessarie al momento della sottoscrizione, approvando fin da ora e facendolo proprio il contenuto delle modifiche in questione;

5) di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione del presente atto

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del Sindaco-Presidente

Visto l'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti	n. 9
Favorevoli	n. 9
Contrari	n. =
Astenuti	n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di
Crespina

Comune di
Fauglia

Comune di
Lorenzana

Comune di
Orciano Pisano

Comune di
Santa Luce

Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni catastali

L'anno duemilatredici e questo giorno del mese di presso la sede municipale di

TRA

1- Il Comune di Crespina, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

2 - Il Comune di Fauglia, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

3 – Il Comune di Lorenzana, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

4 - Il Comune di Orciano Pisano, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

5 - Il Comune di Santa Luce, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica".

L'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, come modificato dalla successiva normativa intervenuta, ivi compresa il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che: "Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi

dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;*
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;*
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;*
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;*
- l-bis) i servizi in materia statistica.*

I suddetti Comuni hanno intrapreso, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa, un percorso congiunto, con il supporto della Provincia di Pisa, per la valutazione della scelta della modalità di associazione e la successiva individuazione e attuazione delle prime tre funzioni fondamentali da gestire in forma associata, entro i termini di legge;

I suddetti Comuni hanno approvato nei rispettivi Consigli Comunali una convenzione quadro sottoscritta in data 15.3.2012 avente ad oggetto l'istituzione e disciplina del funzionamento della Consulta dei Sindaci per una azione integrata e coordinata degli stessi per la progressiva gestione in forma associata, nelle more dell'approvazione della Legge della Regione Toscana, delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei termini del D.L. n. 78/2011 e successive modifiche ed integrazioni e con la quale sono state definite le modalità con cui perseguire l'obiettivo di procedere progressivamente alla gestione associata delle funzioni;

l'articolo 66 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazione ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;

è intendimento condiviso dei comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce assumere la gestione diretta e completa delle funzioni catastali;

VISTO il Decreto Legge 95/2012 *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, e in particolare l'Art. 19. *Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali* che articola le funzioni obbligatorie da gestire in forma associata, e tra queste il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa nazionale;

la Legge Regionale 68/2011 *Norme sul sistema delle autonomie locali*, e in particolare l'Art. 8 *Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del territorio* e Capo IV Esercizio associato di funzioni fondamentali - Art. 20 *Esercizio associato mediante convenzione*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del TUEL, e dell'art 20 della LR Toscana 68/11 ha per oggetto l'esercizio da parte dei comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce delle funzioni catastali dettagliatamente indicate al successivo art. 3.
2. I comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce, con la sottoscrizione del presente atto, delegano l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate all'art. 3 della presente convenzione
3. Il comune responsabile della gestione associata è il comune di Santa Luce.

Art. 2 - Finalità

1. La gestione associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce di garantire l'apprestamento diretto ed efficace dei relativi servizi a beneficio delle rispettive comunità locali, attuando concretamente al riguardo il principio di sussidiarietà verticale codificata nell'art. 118 della Costituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali devono essere concretamente ispirati e improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Funzioni

1. La gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni catastali con decorrenza dal _____, ed in particolare:
 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale,

2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata,
3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione, delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica,
4. riscossioni erariale per servizi catastali.

Art. 4 – Il comune capofila

1. Il comune capofila svolge per la gestione associata in oggetto le seguenti funzioni:
 1. Poteri d'indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 2. Poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 3. Poteri d'interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
 4. Delibera il programma annuale delle attività da svolgere – di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 5. Vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento della attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito delle opportune azioni correttive.

Art. 5 – Forme di coordinamento, indirizzo e consultazione

1. Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione quadro è istituita la Consulta dei Sindaci dei Comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce, composta dai Sindaci dei 5 Comuni.
2. I compiti, le funzioni e le modalità di funzionamento della Consulta dei Sindaci sono disciplinati dagli art. 4 e 5 della Convenzione quadro.
3. La consulta di Sindaci svolge, ai sensi del richiamato art. 4, funzioni di indirizzo, di direzione e vigilanza sulla organizzazione della funzione del catasto e verifica il funzionamento della stessa e l'adeguatezza della presente convenzione.

Art. 6 - Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinate dal comune capofila, Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio a fronte della decisione dei comuni di Crespina, Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano, Santa Luce di esercitare in forma associata le funzioni catastali, oltre a personale eventualmente distaccato dai singoli comuni.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati e conferiti dal comune capofila.

3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile dovrà essere privilegiato – anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi – l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli enti. Al riguardo i Comuni si impegnano a mettere a disposizione i propri dipendenti per lo svolgimento di front office inerenti la gestione associata, nelle modalità che saranno definite dal comune capofila. Le attività svolte dai dipendenti dei Comuni sono dirette e organizzate dal responsabile della gestione associata che si attiene alle determinazioni della Consulta dei Sindaci e risponde ad essa dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato alla struttura.

Art. 7 - Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni associati potranno conferire all'ufficio associato beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche e informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili e immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche e informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione di servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano della piena disponibilità dell'ente proprietario.

Art. 8 - Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli enti che stipulano la presente convenzione s'impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa riconducibili al programma annuale deliberato dal comune capofila.
2. Gli oneri finanziari di competenza di ciascun comune saranno definiti dal comune capofila, sulla base dei seguenti parametri:
 1. popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
 2. numero della pratiche e dei procedimenti complessivamente trattati ed esaminati.

Art. 9- Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. Le spese di funzionamento della gestione associata delle funzioni catastali, sulla base delle decisioni della Consulta dei Sindaci possono essere gestite alternativamente sul Bilancio/P.E.G. del Comune Capofila oppure sul Bilancio/P.E.G. dei Comuni facenti parte della gestione associata, avvalendosi di appositi capitoli di spesa destinati alla gestione associata
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno il comune capofila provvederà a comunicare l'andamento stimato dei costi al fine di aggiornare le previsioni a carico di ciascun comune.
3. Il comune capofila compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute inerenti l'esercizio delle funzioni catastali, che sarà inviato ai quattro comuni associati entro il mese di febbraio dell'anno successivo, affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.

Ciascun Comune provvederà al versamento in favore del comune capofila, ove questa sia la modalità stabilita dalla Consulta dei Sindaci, delle somme di competenza occorrenti per la gestione associata delle funzioni catastali che dovranno essere effettuati entro 90 giorni dall'inizio ed entro 120 giorni dalla fine

dell'esercizio finanziario. Entro la data del 30 giugno di ciascun anno, da ciascun Comune sarà effettuato l'eventuale conguaglio della somma risultante dal rendiconto relativo alla gestione della funzione associata dell'anno precedente.

4. Il comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.
5. I contributi attenuto a tale titolo, ivi inclusi quelli riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 del DPCM del 14 giugno 2007, dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.
6. I contributi da Enti terzi, che sono introitati dal Comune Capofila e ripartiti secondo la partecipazione alle spese da parte di ciascun Comune o secondo criteri diversi approvati dalla Consulta dei Sindaci.
7. Con cadenza semestrale il Responsabile della gestione associata invia alla Consulta dei Sindaci una relazione dettagliata (dati complessivi e dati per ogni Comune) dell'attività svolta dall'ufficio associato.

Art. 10 - Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla corrispondente stipula. La gestione associata sarà operativa dal _____, e avrà la durata di anni tre.
2. Il termine finale della presente convenzione è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione che sarà stipulata tra i comuni e l'Agenzia del Territorio.
3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante l'adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 11 – Recesso e scioglimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del DPCM emanato il 14 giugno 2007, l'eventuale recesso della presente convenzione potrà essere esercitato dalle parti contraenti esclusivamente tra il quattordicesimo ed il tredicesimo mese anteriore alla scadenza della convenzione stipulata tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, ed esplicherà i propri effetti a decorrere dalla scadenza di detta convenzione.
2. L'avviso di recesso deve pervenire, per mezzo raccomandata alla Consulta dei Sindaci, entro il 30 maggio.
3. Nell'ipotesi in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione dei comuni, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d, della L.R. Toscana n. 68 del 27.12.2011, l'avviso di recesso potrà pervenire, per mezzo raccomandata o P.E.C. alla Consulta dei Sindaci entro il 30 giugno. La richiesta di recesso in corso d'anno non dà diritto alla restituzione delle somme già versate ed obbliga l'Ente recedente al versamento di quelli inerenti l'intera annualità in corso ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del recesso. Restano pertanto a carico dell'Ente recedente le spese sostenute per il funzionamento della gestione associata fino alla data di operatività del recesso.
4. In caso di cessazione della gestione associata con relativo scioglimento dell'ufficio associato del catasto il patrimonio è ripartito fra i Comuni, in proporzione alle quote versate dagli stessi durante l'ultimo triennio di adesione.

5. In caso di recesso, la disciplina e il regime da applicare alle obbligazioni ed ai rapporti attivi e passivi inerenti il funzionamento della gestione associata, così come l'individuazione del soggetto/Comune tenuto alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina per garantire la continuità amministrativa, così come previsto e richiesto dall'articolo 20, comma 1, lettera e, della L.R. Toscana n. 68 del 27.12.2011, sono stabilite dalla Consulta dei Sindaci

ART. 12- Modifiche alla convenzione

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli di tutti i Comuni associati.

ART. 13- Controversie

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i Comuni associati, a causa della presente convenzione, foro competente è quello di Pisa.
2. In caso di cessazione della gestione associata con relativo scioglimento della struttura, le liti pendenti restano a carico del Comune Capofila, qualora si sia costituito in giudizio, o del Comune che si è costituito in giudizio, fatte salve le ordinarie modalità per la rivalsa sugli altri Enti.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 15 - Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B) art.16 e al DPR 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazione ed integrazioni.

Copia della presente convenzione sarà inviata al sig. Procuratore della Repubblica e al sig. Prefetto di Pisa per quanto di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Crespina

Il Sindaco del Comune di Fauglia

Il Sindaco del Comune di Lorenzana

Il Sindaco del Comune di Orciano Pisano

Il Sindaco del Comune di Santa Luce

Delibera di C.C. n. 13 del 15.04.2013

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200)

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Di Carlo
